

Comune di
SAN MARTINO DI LUPARI
Provincia di Padova

REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

(Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30.01.2020)

INDICE

- Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**
- Articolo 2 – Costituzione del Fondo**
- Articolo 3 – Destinazione del Fondo**
- Articolo 4 – Trattamento accessorio**
- Articolo 5 – Entrata in vigore**

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati all'ufficio Tributi.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dal maggiore gettito IMU accertato e riscosso nell'anno precedente a quello di riferimento, nella misura del 5% delle riscossioni, ivi comprese le riscossioni coattive, da ingiunzioni fiscali e da ogni altra azione di riscossione attivata conseguente alle iniziate attività di accertamento IMU, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti.
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto dell'indicazione del Responsabile dell'Ufficio Tributi con riferimento alle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

1. La ripartizione del Fondo tra la quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e la quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, per il primo anno di applicazione, in occasione della delibera di variazione dello stesso, su proposta del Responsabile dell'Ufficio Tributi, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali del medesimo ufficio.

Articolo 4 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi dell'Ufficio Tributi risultati dal piano della performance.
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compreso il Responsabile titolare di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente. Detta quota è erogabile successivamente all'approvazione della Relazione sulla Performance.
4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi, qualora il Responsabile dell'Ufficio Tributi ritenga necessario avvalersi di collaboratori extra ufficio, li individuerà con apposito atto motivato da trasmettere al Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria per la formale designazione.
5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono così definiti:

Responsabile Ufficio Tributi	50%
Collaboratore Ufficio Tributi	50%

In presenza di più collaboratori:

Responsabile Ufficio Tributi	40%
Collaboratore Ufficio Tributi	40%
Altri collaboratori	20%

5. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività della relativa delibera di approvazione.